
CARLO FEDERICO GROSSO

DANNEGGIAMENTO DI COSE PROPRIE E DANNEGGIAMENTO DI COSE ALTRUI COMPIUTI ALLO SCOPO DI FAR CONSEGUIRE A SÈ O AD ALTRI IL PREZZO DI UN'ASSICURAZIONE (*)

(*) Questo articolo costituisce il testo scritto, ed arricchito di alcune note, di una Comunicazione al Convegno di Studi 22-25 aprile 1967, organizzato dalla Camera Penale di Trieste sul tema « La frode in assicurazione ».



- Sommario: 1. Danneggiamento di cose di proprietà compiuto al fine di far conseguire a sè o ad altri il prezzo di un'assicurazione. II. Danneggiamento del non proprietario il quale operi in concorso con il proprietario. III. Danneggiamento del non proprietario che non agisca in concorso con il proprietario.
- 1. L'art. 642 comma 1° c.p. incrimina il fatto di chi, al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora... cose di sua proprietà ».

I medesimi fatti di danneggiamento possono essere compiuti tuttavia pure dal non proprietario, il quale agisca in concorso, o anche non in concorso con il proprietario stesso: si pensi al caso di chi, avendo stipulato un contratto di assicurazione su cose di proprietà altrui, le distrugga, disperda o deteriori al fine di riscuotere il prezzo dell'assicurazione; o, ancora, alla ipotesi di chi danneggia la cosa altrui allo scopo di far percepire il premio all'assicurato.

In queste pagine intendiamo domandarci di quali reati il proprietario da un lato, ed il non proprietario dall'altro, possono venire chiamati a rispondere.

Iniziamo dal primo caso: proprietario che danneggi, con il dolo di frode in assicurazione, la cosa assicurata. Non v'è dubbio che egli dovrà essere punito ex art. 642 comma 1° c.p. Il problema nasce nel momento in cui ci si domandi se potrà venire altresì condannato, a titolo di concorso di reati, ex art. 635 c.p.

È chiaro che se si sostenesse che il danneggiamento è reato che può essere commesso dal solo non proprietario (1), il que-

⁽¹⁾ Cfr. Antolisei, Manuale di dir. pen., parte speciale, 5ª ed., 1966, p. 302; Nuvolone, Delitti contro il patrimonio e contro la persona, 1963-64, p. 117; Ra-Nieri, Manuale di dir. pen., parte speciale, vol. III, 1952, p. 356.

sito non avrebbe neppure ragione di essere posto: la distruzione, la dispersione, il deterioramento della cosa propria di cui all'art. 642 c.p., non essendo riconducibile mai al tipo descrittivo del reato di cui all'art. 635 c.p., non potrebbe infatti acquistare rilievo se non sotto il profilo della frode in assicurazione.

La prospettiva verrebbe a mutare ove si accedesse invece alla tesi, che ha trovato motivati consensi nella dottrina più recente (²), secondo cui l'art. 635 c.p. sarebbe diretto a tutelare la posizione di chiunque sia titolare di un diritto di godimento sulla cosa: su questa base, invero, anche il proprietario il quale danneggiasse la cosa gravata da tale diritto in modo da provocare la sua lesione, concreterebbe un fatto incriminabile ai sensi dell'art. 635 c.p.; e si porrebbe allora, sia pure limitatamente ai casi indicati, il problema di « unità o pluralità di reati ».

La soluzione di tale quesito potrebbe apparire semplicissima, ove si dovesse constatare che fra il delitto di danneggiamento ed il delitto di frode in assicurazione intercorre un rapporto di specialità rilevabile sul piano del tipo descrittivo delle fattispecie criminose (³), e si aderisse alla posizione, pacifica in dottrina (⁴), secondo cui questa specie di rapporto deve essere risolto in termini di concorso apparente di norme.

A ben vedere, il collegamento che si instaura fra gli artt. 635 e 642 c.p. è tuttavia diverso. Una disposizione può dirsi « speciale » nel modo predetto rispetto ad un'altra (« generale »), quando riproduce tutti gli elementi enunciati dalla medesima,

⁽²⁾ Bricola, voce Danneggiamento (dir. pen.), in Enc. dir., vol. I, 1962, p. 602; Mantovani, voce Danneggiamento, in Noviss. dig. it., vol. V, 1960, p. 118; nonchè De Marsico, Delitti contro il patrimonio, 1951, p. 114.

⁽³⁾ Per « rapporto di specialità rilevabile sul piano del tipo descrittivo delle fattispecie criminose » intendiamo la specialità che si rileva confrontando due norme, e constatando che l'una riproduce tutti gli elementi indicati dall'altra aggiungendovi taluni requisiti specializzanti.

⁽⁴⁾ Per tutti cfr. Frosali, Concorso di norme e concorso di reati, 1937, p. 230 ss.; Gallo, Appunti di dir. pen., parte I, 1960-61, p. 68; Moro, Unità e pluralità di reati, 2^a ed., 1954, p. 48 ss.; Siniscalco, Il concorso apparente di norme, 1962, p. 68 ss., al quale si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche.

aggiungendovi taluni requisiti specializzati (5). L'art. 642 c.p. sarebbe, quindi, appunto speciale nei confronti dell'art. 635 c.p., se incriminasse il comportamento di chi distrugge, disperde, deteriora « cose altrui », o « cose proprie od altrui », al fine di far conseguire, a sè o ad altri, il prezzo di una assicurazione. Esso, come sappiamo, colpisce invece il fatto di chi danneggia « cose di sua proprietà », lasciando così scoperto un intero settore che costituisce invece danneggiamento rilevante ex art. 635 c.p.: la distruzione, la dispersione o il deterioramento di cose di proprietà altrui. Su questa base pare di conseguenza lecito concludere che fra le disposizioni in parola intercorre una relazione esprimibile non già sotto il profilo della specialità in astratto, bensì sotto quello della mera « parziale coincidenza » di elementi appartenenti al tipo descrittivo dei due illeciti penali che esse prevedono (6).

Ciò precisato, come deve essere dunque impostato e risolto il problema de quo: concorso di reati, o pur sempre concorso apparente di norme?

Non è ovviamente possibile, data la economia di questo rapido excursus, pretendere di affrontare la complessa problematica che investe, al di là dei casi di specialità suaccennati, la delimitazione della rispettiva sfera di incidenza degli artt. 15 e 81 comma 1° c.p. Sia dunque sufficiente una rapida messa a fuoco degli aspetti che sembrano consentire una soluzione accettabile.

Punto di partenza obbligato è evidentemente riconoscere, sulla spinta delle istanze pratiche che inducono ad allargare l'ambito di applicazione del concorso apparente di norme a scapito dell'istituto del concorso formale di reati, la possibilità di configurare l'esistenza di un conflitto appunto «apparente»

⁽⁵⁾ V. gli autori citati nella nota che precede.

⁽⁶⁾ Su questo concetto, che è stato definito in termini di « specialità bilaterale », cfr., per tutti, Gallo, Appunti, cit., p. 69; Siniscalco, Il concorso apparente, cit., p. 107 ss.

fuori dalle ipotesi in cui una disposizione comprenda nella sua interezza gli estremi di una diversa disposizione (7), e punto di arrivo fissare il criterio, motivato alla luce del diritto positivo, alla cui stregua ripartire, sempre fuori dalle ipotesi predette, l'azione dell'art. 15 e quella dell'art. 81 comma 1° c.p.

Come da più parti è stato rilevato (8), il dato normativo che induce a ritenere legittima l'estensione surriferita è offerto dalla proposizione « quando più leggi... regolano la stessa materia» di cui all'art. 15 citato: una indicazione che, si è precisato, superflua alla luce dei casi in cui una norma incriminatrice riproduce tutti gli elementi di un'altra norma, trova invece una sua giustificazione, e può acquistare una precisa efficacia positiva di differenziazione, proprio, e soltanto, sul presupposto che il legislatore abbia inteso riportare allo schema del concorso apparente di norme talune ipotesi ulteriori (9).

Individuato l'elemento di diritto positivo alla cui stregua giustificare l'estensione dell'istituto del conflitto apparente di norme, rimane peraltro ancora aperto il problema più grave: chiarire quando si verta in ipotesi di art. 15 c.p., e quando invece in ipotesi di art. 81 c.p.

A questo riguardo ci sembra utile abbandonare il piano del

⁽⁷⁾ In questa direzione cfr. lo studio, ormai classico, del Delitala, Concorso di norme e concorso di reati, in Riv. it. dir. pen., 1934, p. 104 ss.; nella dottrina più recente ci limitiamo a richiamare Siniscalco, Il concorso apparente, cit., p. 98 ss.; Conti, voce Concorso apparente di norme, in Noviss. dig. it., vol. III, 1959, p. 1013, ai quali facciamo rinvio per l'annotazione della ricchissima bibliografia.

⁽⁸⁾ Cfr. Gallo, Appunti, cit., p. 73, 75; v. altresi Caraccioli, Considerazioni sul concorso apparente di norme in tema di circolazione stradale, in Riv. giur. circol. trasp., 1964, p. 5 s. estr.

⁽⁹⁾ Su questa base si è anzi affermato che i casi di specialità rilevabile sul piano del tipo descrittivo (i c.d. casi di «specialità in astratto»), risolvibili in termini di concorso apparente di norme alla stregua di un ragionamento di logica giuridica valido per ogni settore dell'ordinamento, anche non penale, non sarebbero addirittura disciplinati dall'art. 15 c.p.; questo articolo risponderebbe invece alla intentio legis di estendere, per il solo settore delle norme penali, il criterio dell'assorbimento oltre i casi della specialità «in astratto». Cfr. Gallo, Appunti, cit., p. 72 s.; nonchè Caraccioli, Considerazioni, cit., p. 4 ss.

raffronto fra i tipi descrittivi delle fattispecie criminose concorrenti, e prospettare i loro legami sotto il profilo degli interessi tutelati. Due disposizioni che, pur senza essere collegate da una relazione di specialità nel tipo descrittivo, presentano un nucleo di elementi costitutivi comuni, sul piano della offesa possono sfociare in un duplice ordine di rapporti. Può accadere che una di esse, per il settore in cui possono trovare applicazione entrambe, sia destinata a proteggere specificamente il medesimo interesse tutelato dall'altra (ovvero un interesse che assorbe comunque quello protetto dall'altra): che, in altre parole, pur aggiungendo elementi nuovi di tutela, la prima esaurisca, per il settore predetto, l'intero contenuto offensivo del fatto qualificato altresì dalla seconda (10). Può accadere invece che, nonostante la convergenza di taluni elementi, l'una tuteli determinati beni che non sono protetti dalla seconda, e viceversa.

Orbene, nel primo di questi casi parrebbe ingiustificato punire due volte l'agente: il soggetto che ponesse in essere un fatto per le sue caratteristiche concrete riconducibile ad entrambi gli schemi astratti, verrebbe a ledere una sola volta il medesimo interesse, sia pure tutelato da due norme; parrebbe quindi naturale computargli appunto una volta sola la lesione cagionata, applicando la legge « più comprensiva »: quella che, a fianco del bene garantito pure dalla norma « concorrente », fosse destinata a proteggerne anche un altro (11), o quella che tutelasse

⁽¹⁰⁾ In senso analogo cfr., nella dottrina recentissima, Petrone, Il principio di specialità nei rapporti fra millantato credito e truffa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1963, p. 161; nonchè Neppi Modona, Inscindibilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1966, p. 206.

⁽¹¹⁾ Un esempio calzante potrebbe essere offerto dal confronto tra i delitti di millantato credito e di truffa. Sul presupposto che l'art. 346 c.p. sia destinato a proteggere, oltre che il prestigio della p.a., anche la posizione individuale del compratore di fumo, sembrerebbe infatti possibile rilevare che l'oggetto della sua tutela è « speciale » rispetto a quello della garanzia predisposta dall'art. 640 c.p., poichè a fianco dell'interesse individuale del truffato considera appunto ancne l'interesse della p.a.; e di conseguenza affermare che il fatto di chi millantando credito presso un pubblico ufficiale si fa dare da taluno denaro, provocandogli così un danno, è incriminabile alla stregua del solo art. 346.

il medesimo bene su di un fronte più avanzato (12).

Nella seconda ipotesi le cose stanno diversamente: poichè nessuna delle due disposizioni in alternativa vale ad esaurire il contenuto lesivo del fatto, pare naturale applicarle entrambe; soltanto così si assicura infatti la punizione di tutte le lesioni che il legislatore si prefiggeva di colpire.

Questo precisato, resta da accertare se quanto sembra imporsi sul filo della logica possa trovare conferma nel diritto positivo. Ebbene, questa conferma ci pare fornita dallo stesso art. 15 c.p.: più precisamente, di nuovo, dall'inciso « stessa materia », inteso oltre, e forse più che come « stessa situazione di fatto » cui si riferiscono le norme che concorrono (13), come « medesima situazione di interesse ». Interpretato in tale modo, l'art. 15 verrebbe infatti a stabilire che quando un fatto storico è riconducibile alla matrice di due differenti norme che sul piano del tipo descrittivo non sono in rapporto di specialità, ma si riferiscono appunto alla medesima situazione di interesse, la disposizione che sul piano dei beni tutelati appare speciale (nel senso dianzi precisato: tutela, a fianco di un diverso bene, del medesimo bene già tutelato da altra norma; tutela su di un fronte più avanzato dello stesso bene protetto da altra norma) deve prevalere (14).

A questo punto abbiamo dunque fissato, sia pure in termini

⁽¹²⁾ Quale potrebbe essere, ad esempio, il rapporto intercorrente fra i beni rispettivamente protetti dagli artt. 527 e 726 c.p.

⁽¹³⁾ In questo senso si è pronunciata la maggioranza della dottrina: fra i molti cfr. Gallo, Appunti, cit., p. 73; Moro, Unità, cit., p. 57; Pagliaro, voce Concorso di norme, in Enc. dir., vol. VIII, 1961, p. 549; Siniscalco, Il concorso apparente, cit., p. 77 ss.

⁽¹⁴⁾ Si badi che alla luce di quanto siamo venuti prospettando « sul piano degli interessi tutelati » la specialità deve essere ravvisata anche in ipotesi in cui normalmente si nega esservi collimanza di bene giuridico. Si pensi, per ripetere l'esempio « di scuola », alla relazione intercorrente fra ingiuria ed oltraggio: l'art. 594 c.p. tutela l'onore del soggetto passivo; poichè l'art. 341 c.p. è anch'esso diretto a proteggere tale onore, ed in più il prestigio della p.a., deve ritenersi che esso prospetti una situazione di specialità rilevabile a doppio livello: di tipo descrittivo e di interesse protetto. Analoghe considerazioni valgono nei confronti del rapporto fra le fattispecie di cui agli artt. 610 e 294 c.p., e via dicendo.

rapidissimi, le premesse di teoria generale alla cui stregua risolvere lo specifico quesito suscitato dal raffronto dell'art. 642 c.p. con l'art. 635 c.p.

Tra queste due norme, l'abbiamo accertato in precedenza, non intercorre un rapporto di specialità nel tipo descrittivo. È comunque individuabile una specialità sul piano degli interessi protetti? Neppure, ci pare: e la dimostrazione è agevole.

Ove si accolga la interpretazione estensiva, l'art. 635 c.p. risulta diretto a tutelare l'interesse del proprietario, o di chi ha un diritto di godimento sulla cosa, a non vedere distrutta, dispersa o deteriorata la medesima; l'art. 642 c.p. — lo dimostra la sua applicabilità al caso di chi distrugge la cosa di sua proprietà sulla quale altri non abbia alcun titolo di godimento — è rivolto invece, esclusivamente, a proteggere l'interesse dell'ente assicurativo a non vedersi costretto a pagare il prezzo dell'assicurazione a causa dell'attività truffaldina del proprietario: una alterità che giustifica, quindi, la tesi del concorso di reati.

Concludendo, il proprietario che distrugge, disperde, deteriora la cosa propria al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo della assicurazione, risponderà sempre ex art. 642 c.p.; potrà risultare incriminato altresì di danneggiamento quante volte sul bene danneggiato incida un diritto di godimento altrui.

Potrà rispondere altresì, sempre a titolo di concorso di reati, del delitto di truffa, quantomeno tentata? La risposta, negativa, ci sembra ovvia.

Fra gli artt. 642 e 640 c.p. non intercorre, è vero, un rapporto di specialità nel tipo descrittivo: la frode in assicurazione presenta, sì, rispetto alla truffa, tutta una serie di elementi specializzanti (dolo specifico, maggiore specificità della condotta costituente artifizio o raggiro, ecc.); la sua applicazione, neppure nella forma « aggravata » di cui al comma 3° dell'art. 642 c.p., non è tuttavia subordinata, come lo è invece il delitto preveduto nell'art. 640 c.p., al conseguimento di un profitto, ed alla sua ingiustizia.

Fra di essi intercorre comunque, certamente, una relazione di specialità rilevabile sul piano degli interessi tutelati: l'interesse a non risultare danneggiati a seguito di un atto di disposizione patrimoniale viziato da errore è protetto infatti altresì, nella dimensione più specifica imposta dalla maggiore tipicità dell'inganno e dell'atto di disposizione, e dalla qualità particolare del soggetto passivo, dall'art. 642 c.p. Nessun dubbio che, pertanto, questo soltanto dovrà ritenersi applicabile.

2. All'inizio del paragrafo precedente abbiamo rilevato che il danneggiamento al fine di far conseguire a sè o ad altri il prezzo di un'assicurazione può essere realizzato, oltre che dal proprietario, anche dal non proprietario. Esaminiamo separatamente le ipotesi in cui il secondo agisce in concorso col primo, e quelle in cui egli opera invece indipendentemente da lui.

Se vi è concorso di persone, si applicheranno ovviamente le regole generali prevedute negli artt. 110 e segg. c.p.: ove egli sia consapevole di cooperare con il proprietario, risponderà di frode in assicurazione ex art. 110 c.p.; nel caso in cui ignori invece tale qualifica, sarà punibile ex art. 117 c.p. nei limiti in cui il fatto che egli ha realizzato possa di per sè venire inquadrato nel modello di un reato diverso (truffa, o altro illecito), e sia di conseguenza possibile rilevare un « mutamento nel titolo del reato » (15).

Questo premesso, domandiamoci se il non proprietario sia incriminabile altresì per ulteriori reati. Ritorna naturalmente in gioco, adattato alla situazione di specie, il problema relativo al delitto preveduto dall'art. 635 c.p.

Ora, va da sè che quante volte si dovesse constatare che il proprietario, per avere distrutto, disperso, ecc., beni su cui

⁽¹⁵⁾ Poichè l'art. 642 c.p. prevede un delitto « proprio » del proprietario, al non proprietario si applicheranno, invero, le regole che disciplinano il concorso dell'estraneo nel reato proprio. Su di queste, per tutti, cfr. Dell'Andro, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, 1956, p. 131 ss.; Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, 1957, p. 102 ss.

un terzo abbia un diritto di godimento, deve rispondere di danneggiamento oltre che di frode in assicurazione, uguale responsabilità dovrà venire riconosciuta in capo al non proprietario concorrente con lui.

Il punto è tuttavia un altro: occorre chiederci se il non proprietario sia suscettivo di venire incriminato ex art. 635 c.p. quand'anche non lo sia il proprietario (e cioè nel caso in cui quest'ultimo concorre a danneggiare la cosa propria sulla quale non grava alcun diritto di godimento altrui).

A prima vista sembrerebbe possibile rispondere affermativamente. L'art. 635 c.p., parrebbe lecito rilevare, prevede il fatto di chi « distrugge... la cosa mobile od immobile altrui »; la cosa che proprietario e non proprietario danneggiano insieme è sempre « altrui » rispetto a quest'ultimo; egli sarà pertanto punibile sempre ex art. 635 c.p., pure nei casi in cui non lo sia il proprietario stesso.

A ben vedere le cose stanno tuttavia altrimenti: per rendersene conto è sufficiente constatare che, posta l'azione concursuale dei due soggetti in parola, sarà in ogni caso presente, in re ipsa, il consenso del proprietario alla distruzione, alla dispersione o al deterioramento della sua cosa; consenso che varrà quindi a scriminare oggettivamente l'eventuale danneggiamento cagionato da chi, non proprietario, cooperi con lui.

Nè varrebbe opporre la possibilità di costruire una fattispecie di concorso nel delitto de quo caratterizzata, in concreto, dalla buona fede del proprietario (¹6), e quindi dalla mancanza di consenso. Poichè nella specie si tratta di delitto « proprio » del proprietario, secondo i principi generali il suo dolo, anzi il suo dolo specifico, sarà necessario agli effetti della stessa integrazione della offesa di frode in assicurazione (¹7): in tanto si

⁽¹⁶⁾ Sul fatto che la fattispecie di concorso, la quale risulta dalla convergenza dei diversi contributi individuali, non presuppone il dolo, e quindi la punibilità, di tutti i concorrenti, cfr., per tutti, Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, 1952, p. 71.

⁽¹⁷⁾ Sul fatto che nei reati proprii il dolo dell'intraneo funziona, oltre che

potrà pertanto prospettare un problema di concorso nel delitto di cui all'art. 642 c.p., in quanto il proprietario sia cosciente di ciò che sta avvenendo, ed abbia di conseguenza, quantomeno implicitamente, acconsentito (18).

3. Quid iuris, infine, nel caso del non proprietario il quale, senza concorrere con il proprietario, danneggia cose altrui al fine di conseguire, o di fare conseguire ad altri il prezzo di una assicurazione?

È chiaro che in questa ipotesi non sarà applicabile l'art. 642 c.p. Di quali reati si tratterà dunque?

Spesso tale soggetto potrà venire incriminato a titolo di truffa, tentata ovvero consumata. Talvolta potrebbe tuttavia sfuggire ad una responsabilità ex art. 640 c.p.

Abbiamo già accennato come fra l'art. 642 e l'art. 640 c.p. non intercorra un rapporto di specialità in astratto: vi sono infatti determinati elementi — il profitto e l'ingiustizia del profitto stesso — che, irrilevanti agli effetti di una incriminazione a titolo di frode in assicurazione, qualificano invece la struttura del delitto di truffa. Ciò dunque significa che il non proprietario, il quale realizzi il fatto del quale stiamo discutendo, potrà venire punito ai sensi dell'art. 640 c.p. nei limiti in cui il versamento del prezzo dell'assicurazione, ottenuto od anche soltanto sperato, si sostanzi in termini di profitto, e di profitto a lui non dovuto (ingiusto).

Sulla base di quanto siamo venuti accennando, potrebbe quindi, ad esempio, non incorrere nella responsabilità a titolo

quale criterio di imputazione del reato, altresì come elemento essenziale per l'integrazione dell'offesa penalmente rilevante, cfr. Gallo, *Lineamenti*, cit., p. 110 s.; Id., *Appunti di dir. pen.*, parte III, s.d., p. 118; sul problema v. anche Frosali, Sistema pen. it., vol. III, 1958, p. 118.

⁽¹⁸⁾ In caso di buona fede del proprietario (es., non proprietario che istiga il proprietario, che versa in errore, a danneggiare un suo oggetto assicurato), si potrà quindi, tutt'al più, prospettare un problema di concorso nel delitto di truffa.

di truffa, per difetto appunto del profitto, chi, senza ricavare alcun diverso vantaggio (19), cercasse, o riuscisse a farsi corrispondere dall'ente assicurativo una certa somma di denaro, di valore pari, o addirittura inferiore a quello del nocumento prodotto dalla distruzione, dalla dispersione, o dal deterioramento della cosa (20).

Ed ancora, potrebbe evitare l'incriminazione ex art. 640 c.p. il non proprietario che fosse creditore della società assicuratrice, e non essendo riuscito a recuperare il denaro dovutogli (21), danneggiasse, o occultasse la cosa altrui sulla quale ha stipulato un contratto di assicurazione a proprio favore, sperando così di ottenere il versamento di una somma in grado di coprire parte del credito.

È sufficiente prospettare questi esempi, per rendersi tuttavia conto del loro rilievo affatto marginale: mancando la prospettiva di un profitto, sarà rarissimo invero che taluno, col rischio di vedersi condannato per danneggiamento, distrugga, disperda o deteriori la cosa altrui al fine di far versare a sè o ad altri il prezzo di una assicurazione; e più rari ancora, veramente « di scuola », sembrano i casi caratterizzati dalla « non ingiustizia » del profitto stesso.

⁽¹⁹⁾ Quale potrebbe essere ad esempio, in ipotesi di cosa di pregio ma non facilmente vendibile, l'utilità consistente nel potere disporre con una certa tempestività di denaro liquido. Si badi, d'altronde, che secondo quanto insegna la dottrina (per tutti cfr. Antolisei, Manuale, parte speciale, cit., p. 261; Manzini, Trattato di dir. pen. it., vol. IX, 4° ed., 1963, p. 664), non è necessario che il profitto sia valutabile in termini economici.

⁽²⁰⁾ Nè parrebbe lecito obbiettare che nel caso della distruzione, del deterioramento, ecc. della cosa assicurata il prezzo pagato dalla società assicuratrice dà sempre luogo, nella specie, ad un « profitto », trattandosi di una somma cui l'assicurato, per avere eseguito dolosamente il danneggiamento, non aveva diritto. Il profilo così messo in luce non attiene infatti al concetto di profitto (per una calzante definizione del concetto di profitto nel delitto di truffa cfr. Tolomei, Della truffa e di altre frodi, 1915, p. 343 ss.), bensì alla sua qualificazione in termini di ingiustizia.

⁽²¹⁾ Sul punto cfr. Antolisei, Manuale, parte speciale, cit., p. 261; Manzini, Trattato, vol. IX, cit., p. 669.

Di regola nelle ipotesi delle quali stiamo discutendo sarà quindi senz'altro individuabile la realizzazione del delitto di truffa, il quale verrà a costituire così il *pendant*, nei confronti del fatto del non proprietario, di ciò che la frode in assicurazione rappresenta per il fatto del proprietario (²²).

Trattandosi di soggetto « non proprietario », la distruzione, il deterioramento, ecc., incideranno d'altro canto sempre su beni altrui, concretando così fatti di danneggiamento. Poichè il ragionamento che abbiamo seguito in tema di rapporti fra gli artt. 642 e 635 c.p. vale a fortiori per quanto concerne il confronto tra gli artt. 640 e 635 c.p., dovrà di conseguenza ritenersi che la responsabilità, colorandosi delle tinte del concorso di reati, si specificherà nella somma della pena stabilita per il delitto di truffa e di quella predisposta per il delitto di danneggiamento.

Nel caso in cui, per la mancanza del profitto, o per l'assenza della ingiustizia, venisse a cadere la possibilità di considerare integrato il reato, o il tentativo del reato preveduto nell'art. 640 c.p., rimarrebbe, comunque, ovviamente in piedi l'incriminazione di cui all'art. 635 c.p. A meno che, potendo ricorrere al giudice, il soggetto agisse « al fine di esercitare un preteso diritto » (il suo diritto di credito nei confronti dell'ente assicurativo).

In tale ultima ipotesi non sembrerebbe infatti impossibile ritenere realizzato, anzichè, o a fianco (23) del delitto di danneg-

⁽²²⁾ Constatato che la medesima lesione dell'interesse dell'ente assicuratore a non vedersi costretto a pagare il prezzo dell'assicurazione in ipotesi di fraudolenta distruzione della cosa assicurata è tutelato diversamente a seconda che sia il proprietario, od il non proprietario, ad agire, si pone, spontaneo, il quesito se si tratti di una disciplina davvero giustificata. Ora, sul piano di una spiegazione a posteriori del diritto positivo, non sembra difficile rilevare come essa possa trovare una giustificazione nella maggiore frequenza, e quindi nella più intensa dimensione di pericolosità, della prima ipotesi; de iure condendo, stante l'identità dell'offesa, sembrerebbe peraltro lecito suggerire, delle due, l'una: o ricondurre entrambi i fatti predetti allo schema dello specifico delitto di frode in assicurazione, ovvero riportarli ambedue al modello della truffa, magari « aggravata » dalla qualità particolare del soggetto passivo.

⁽²³⁾ Il problema, che involge un delicato discorso in tema di struttura del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non può essere, ovviamente,

giamento, quello di esercizio arbitario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose (art. 392 c.p.) (24).

affrontato in questa sede. Sia pertanto sufficiente osservare che, ove si ammetta che ex art. 392 c.p. la violenza può incidere su beni appartenenti a persone diverse da quella nei confronti della quale si esercita la pretesa del diritto (e si ammetta quindi, pure in tali ipotesi, l'esistenza del delitto de quo: su tali punti cfr., da ultimo, Kostoris, L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 1965, passim), la tesi dell'assorbimento del danneggiamento nell'esercizio arbitrario stesso si giustistificherebbe sul piano della specialità « in astratto », rilevabile appunto fra gli artt. 392 e 635 c.p.

⁽²⁴⁾ Diverso problema è stabilire se, nel caso in cui il danneggiamento sia opera del proprietario, si possa ritenere, o meno, che l'art. 392 concorra formalmente con l'art. 642 c.p. A questo problema si potrebbe dare una risposta in termini di concorso apparente (prevalenza dell'art. 392 c.p.), ove si dovesse constatare che il primo, tutelando, a fianco di altri interessi (interesse dell'amministrazione della giustizia, interesse del soggetto passivo del danneggiamento), anche quello dell'ente assicurativo a non vedersi costretto a pagare il prezzo dell'assicurazione (sia pure, nella specie, pagamento in sè « giusto »), delinea una fattispecie criminosa « speciale » sul piano degli interessi protetti.